



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

IL GIUDICE MONOCRATICO del TRIBUNALE di BARI
Prima Sezione Penale

_____ con la presenza del P.M. e con l'assistenza del Cancelliere, _____, ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado contro:

_____, nato a Bari (BA) il _____ ed ivi elettivamente domiciliato alla Via _____, libero presente, assistito e difeso, di fiducia, dall'Avv. _____, presente;

_____, nata a _____ ed ivi residente alla via _____, presente, assistita dall'avv. Maria Pia Vigilante, presente

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. perché, non accettando la decisione di _____ di rompere la loro relazione, con condotte reiterate la minacciava e molestava al fine di indurla a tornare insieme, cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ingenerando un fondato timore per la propria incolumità, ed anche costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita in quanto per la paura di incontrarlo era costretta giornalmente a farsi accompagnare la mattina a prendere l'autovettura dal padre per andare al lavoro ed ad attendere che il proprio genitore fosse per strada per poter rientrare dal lavoro.

In particolare:

- ripetutamente la molestava inviando messaggi di posta elettronica sul profilo face book ed effettuando continue telefonate all'utenza della vittima chiedendole insistentemente di incontrarla e di riallacciare il rapporto;
- ripetutamente si appostava nei pressi dell'abitazione della vittima e la seguiva per controllarne i movimenti, infatti nel corso delle telefonate dimostrava di essere a conoscenza di tutti i suoi spostamenti;
- in data 22.10.2010 fermava la vittima sotto la sua abitazione

N. _____ R.G. P.M.
N. _____ R.G. Tr.
N. _____ R.G. Sen.

Depositata in Cancelleria il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(_____)

Trasmessa al P.G. _____

Comunicata il _____

Appello o ricorso per Cassazione, il _____

Trasmessi atti in Corte Appello o Cassazione, il _____

Trasmesso estratto al contumace

Il _____

Notificato il _____

Sentenza irrevocabile il: _____

Scheda per _____

Redatta il _____

N. _____ Camp. Pen.

N. _____ R. Es. Proc.

Repubblica Bari

estratto sentenza trasmesso

a _____

il _____

N. Rep. _____

N. _____ Mod. 71 M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicaz. ex art. 27 r.e. cpp

il _____

impedendole di andare via e la minacciava dicendole "ma dimmi il tuo comportamento è dovuto al fatto che stai frequentando un altro? Se è così spezzo subito le gambe a te e a lui";

- in data 6.11.2010 si presentava sotto l'abitazione della vittima citofonando con insistenza e pretendendo di entrare mimando nei confronti della vittima il gesto di una pistola alla testa e quello di tagliare la gola;

- in data 3.1.2010 si presentava ancora una volta presso l'abitazione della vittima cominciando a telefonare con insistenza al fine di incontrarla e di essere ricevuto all'interno dell'abitazione nel contempo cominciando a chiamarla al cellulare alle 22.34, 22.35, 22.37, 22.38, mandandole un sms alle 22.39, alle 22.40, 22.41, 22.42, 22.43, 22.45 e poi ancora un sms alle 22.50 e poi ancora a telefonarle alle 22.53, 22.54, 22.56, 22.58.

In Bari, dal [redacted] con permanenza

Conclusioni delle parti

P.M.: condanna alla pena di anni uno di reclusione;

P.C.: si riporta alle conclusioni scritte depositate

Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, minimo della pena con tutti i benefici di legge;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione del 20.07.2011, ~~_____~~ ~~_____~~ veniva tratto a giudizio innanzi questo Tribunale in composizione monocratica dal P.M. in sede, per rispondere del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., come indicato in epigrafe.

All'udienza del 26.04.~~_____~~, celebrata, dopo quella di mero rinvio (per omessa notifica del decreto alla persona offesa) dell'08.03.~~_____~~, preliminarmente si costituiva parte civile la persona offesa ~~_____~~ ~~_____~~; quindi, dichiarato aperto il dibattimento, il P.M. indicava i fatti di causa e articolava le proprie richieste istruttorie, orali (prova testimoniale) e documentali (stampa delle mail inviate alla p.o. dall'account "~~_____~~@hotmail.com, stampa dei messaggi postati sul profilo fb della p.o. da utente con nickname "~~_____~~ ~~_____~~" e tabulati telefonici relativi all'utenza ~~_____~~), al pari delle altre parti. Il Tribunale ammetteva le prove richieste.

All'udienza del 27.09.~~_____~~ veniva sentita la persona offesa, ~~_____~~ ~~_____~~, la quale, visibilmente provata, riferiva in dettaglio che:

conosceva di vista l'imputato sin dai tempi del liceo, essendo egli il "bello della scuola", ma non lo frequentava (se non per brevissimo tempo durante il corso degli studi universitari, presentatole da amici comuni) fino al gennaio del 2010, allorché, contattatolo tramite facebook nel corso dell'estate del 2009, decideva di incontrarlo personalmente in data 04.01.2010;

da quel giorno la relazione diveniva stabile, sebbene nei primi mesi i loro incontri fossero usualmente limitati al fine settimana, in quanto l'~~_____~~ era impegnato per ragioni di studio a Roma ove ella, residente a Bari, lo raggiungeva nel tempo libero;

soltanto nel mese di giugno del 2010, l'██████ decideva di convivere con lei, trasferendosi presso la sua abitazione, ubicata in Bari (alla Via ██████), ove vi dimorava sino alla fine di agosto;

il 25 agosto 2010, stanca delle continue vessazioni ed umiliazioni cui il compagno la sottoponeva, si allontanava con un pretesto dalla ridetta abitazione, informandolo che avrebbe fatto rientro a breve, ma avendo in realtà in animo di non farvi più rientro;

raggiungeva, quindi, l'abitazione degli zii, ove sapeva che giammai l'imputato l'avrebbe cercata, e di qui telefonava al compagno per metterlo al corrente della sua decisione di interrompere la loro relazione; nel contempo gli intimava di lasciare la sua casa entro le 24 ore successive;

dopo quell'episodio, auspicando di poter chiudere la storia senza strascichi e nella "maniera meno dolorosa", sentiva telefonicamente l'██████ per circa un altro mese e lo incontrava due, forse tre, volte ancora, tentando "in modo civile" di fargli accettare la sua decisione;

resasi conto che l'██████ non si rassegnava alla fine della storia, decideva di non rispondergli più né al telefono né ai messaggi di posta elettronica, spaventata dall'insistenza dello stesso nel volerla incontrare, dalle continue telefonate e dai reiterati messaggi mail e facebook (con nickname "██████") che questi le inviava, dal cui contenuto si evinceva che lo stesso era ancora interessato alla sua vita privata e, per di più, aveva contezza dei suoi spostamenti ("Che per caso sei andata a Milano negli ultimi tempi?", "Che facevi alle 23.00 in camera tua?", "stai frequentando qualcun altro?", "devi andare a fare i tuoi week end alla vasellina?");

neanche tale strategia dissuadeva l'██████ che, anzi, in data 22

ottobre 2010, incontratala sotto casa, dopo aver insistito per uscire con lei, aggiungeva: "Ma non è, [redacted], che stai già frequentando qualcun altro? Altrimenti ti spezzo le gambine a te e a lui, vi metto sulla sedia a rotelle"; e in data 01 novembre 2010 citofonava incessantemente alla sua abitazione, ove la stessa era in compagnia di una amica ([redacted]), in tal modo terrorizzandola e inducendola, qualche giorno dopo, a sporgere querela;

il successivo 6 novembre, affacciatasi sul balcone di casa, ove era in compagnia di un amico, tale [redacted], scorgeva l'[redacted] sul marciapiede di fronte; questi nuovamente insisteva per incontrarla e, al suo rifiuto, dopo averle chiesto con chi stesse, mimava dei gesti, inequivocabilmente diretti a farle intendere come le sue intenzioni fossero quelle di farle del male ("Ti taglio la testa, t'ammazzo");

terrorizzata, anche perché memore delle percosse ricevute in costanza del rapporto, chiedeva l'intervento della polizia, che però non riusciva a fermare ed identificare l'imputato, nelle more datosi alla fuga;

in data 3 gennaio 2011, l'imputato la contattava telefonicamente, le chiedeva di poterla incontrare e, dopo aver incassato un ennesimo "rifiuto", la raggiungeva sotto casa, ove era in compagnia di un'amica (tale [redacted]), costringendola nuovamente ad allertare le forze dell'ordine; qualche giorno dopo tornava ancora sotto la sua abitazione, scomparendo dalla sua vita solo dopo aver avuto notizia della denuncia sporta a suo carico;

le condotte dell'imputato, avendola duramente provata, rendevano necessario il sostegno psicologico della dott.ssa [redacted], psichiatra;

sebbene spaventata dai comportamenti assillanti e a tratti violenti dell'[redacted] e sebbene consapevole che quell'uomo, sin dai primi tempi della loro relazione, aveva manifestato la tendenza ad

allontanarla dagli affetti familiari e dalle amicizie, arrivando, in qualche occasione, a minacciarla e, persino, ad usarle violenza fisica, al punto da persuaderla che, piuttosto che contraddirlo, era preferibile assecondare le sue fantasie in ordine a presunte frequentazioni con amici-amanti mai esistiti, ella non perdeva mai la speranza che quell'uomo, di cui era profondamente innamorata (tanto da avergli scritto due cartoline in cui manifestava tale suo sentimento anche dopo la fine del rapporto), potesse cambiare, dal momento che "quando egli era tranquillo, era *dolcissimo, premuroso, affettuoso*";

L'██████ smetteva di cercarla definitivamente soltanto nel mese di febbraio 2011, presumibilmente a seguito dell'avvenuta conoscenza della querela sporta contro di lui.

L'istruttoria proseguiva con l'escussione del teste ████████ ████████, padre della persona offesa, il quale riferiva di aver appreso da sua figlia (ma solo dopo la fine della sua relazione con l'██████, quando la stessa decise finalmente di chiedere l'aiuto dei suoi cari) che l'imputato l'aveva costretta ad allontanarsi dalla famiglia e dalle amicizie, che la ragione del suo radicale cambiamento ("*non aveva più amicizie, non aveva più le abitudini che aveva prima, era trasandata, sciupata*" e aveva smesso di telefonare) era da ricondursi alla profonda sofferenza cagionata dal suo compagno e che questi continuava a cercarla e a telefonarle nonostante la stessa gli avesse comunicato la decisione di troncare il rapporto. Precisava il teste che egli, a partire dal mese di settembre 2010 e per circa quattro mesi, attendeva ogni giorno sua figlia "sotto il suo portone" sia al mattino, quando la stessa si recava al lavoro, che la sera, quando faceva rientro a casa, dal momento che era "terrorizzata" dall'██████ che, a suo dire, continuava a chiamarla e a cercarla anche sotto la sua abitazione; a tal riguardo, il teste riferiva

che, in data 22 ottobre 2010, mentre lui e sua moglie erano a casa di [REDACTED], per aiutarla a traslocare, questa li raggiungeva in lacrime e, tremante, diceva loro di aver incontrato vicino al portone l'ex fidanzato che l'aveva intimorita con "dei gesti".

All'esito la difesa dell'imputato produceva n. 2 cartoline datate 11.09.2010, riconosciute come proprie dalla p.o., e la stampa (3 pagine) di una mail inviata in data 16.02.2010 dall'indirizzo [REDACTED]@[REDACTED] a quello [REDACTED].

Alla successiva udienza del 14.02. [REDACTED] le parti concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, sia pure subordinatamente alla proposizione di brevi domande a chiarimento, dell'informativa della sez. di P.G. prot. 664/[REDACTED] del 1°.3. [REDACTED], del verbale di sommarie informazioni rese da [REDACTED] Valeri e da [REDACTED].

Il Giudice procedeva, quindi, all'esame di [REDACTED] [REDACTED], Commissario di P.S., in servizio presso la Sezione di P.G. in sede, la quale riferiva in merito all'attività di indagine espletata in relazione al procedimento in oggetto, precisando che, dall'esame del traffico telefonico relativo all'utenza cellulare in uso alla persona offesa, emergeva che nel periodo preso in considerazione (20 settembre 2010 - 11 febbraio 2011) "non c'era nessuna chiamata effettuata dalla denunciante verso l' [REDACTED], mentre c'erano numerosissime chiamate e sms provenienti dall'utenza sia cellulare dell' [REDACTED] che l'utenza fissa relativa alla sua abitazione che erano invece dirette all'utenza cellulare della signora [REDACTED]".

La prova orale proseguiva con l'escussione del teste [REDACTED] Valeri, amica delle persona offesa, la quale riferiva che: andava a trovare la sua amica, [REDACTED] [REDACTED], all'insaputa dell'imputato, in quanto questi era una "persona molto gelosa" che

non voleva che la sua fidanzata "si vedesse con le amiche";

terminata la relazione tra i due, "██████████ si faceva trovare spesso sotto casa di ██████████" a tal punto che questa non voleva più dormire sola perché "terrorizzata";

in diverse circostanze assisteva di persona a tali appostamenti, durante i quali l'amica "tremava come una foglia" o, addirittura, si vedeva costretta a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine;

verso la fine del mese di luglio 2010, notava una fasciatura alla gamba sinistra della sua amica, che le diceva di aver urtato contro lo spigolo del letto.

Veniva escussa, infine, ██████████ ██████████, collega di lavoro di ██████████ Claudia, la quale riferiva che, in costanza della relazione sentimentale con l'██████████, e, precisamente, nel mese di agosto 2010, ██████████, invitata telefonicamente ad uscire con le colleghe, rispondeva in modo piuttosto "strano", e solo il giorno seguente, con un sms, le spiegava che la sera precedente non aveva potuto accettare l'invito in quanto il fidanzato "non voleva categoricamente" che lei vedesse amiche o colleghe;

in una circostanza notava una fasciatura alla gamba di ██████████, ma questa diceva di aver urtato e, soltanto in seguito, ammetteva di essere stata percossa dall'██████████;

anche dopo aver lasciato casa, l'uomo contattava la sua ex fidanzata e ciò, in una circostanza (durante il trasloco della ██████████), avveniva in sua presenza;

un giorno (non meglio precisato), veniva contattata a mezzo Facebook da un soggetto che, senza rendere visibile la foto del proprio profilo e spacciandosi per un certo "██████████", iniziava a chiedere informazioni sulle colleghe, chiedendo in particolare se vi era qualche ragazza "che si era appena lasciata";

insospettita da tale conversazione, in presenza della ██████████,

rivolgeva a tale "██████" domande suggerite dalla collega la quale, dalle risposte ricevute, arguiva che l'ignoto interlocutore fosse proprio l'██████: ne avevano definitivamente conferma allorché, postagli espressamente la domanda "ma tu sei l'ex di ██████", l'interlocutore iniziava a minacciarla.

Il teste concludeva rimarcando che il padre della ██████ aspettava sotto casa sua figlia quando la stessa si recava al lavoro o vi faceva rientro e, talvolta, anche alcuni amici la accompagnavano per non lasciarla sola.

All'udienza del 23.05.██████, veniva escussa la teste ██████ ██████, psichiatra-psicoterapeuta, la quale riferiva che la persona offesa era sua paziente sin dal mese di gennaio 2011 in quanto presentava delle "situazioni psicopatologiche", quali "continuo stato d'ansia e di allerta, l'idea, spesso non fondata, che potesse accadere qualcosa di molto negativo, insonnia, inappetenza, irrequietezza e soprattutto la coazione del pensiero che non riusciva a staccarsi dalla relazione persecutoria che si era instaurata", precisando che tale stato di cose era strettamente connesso "ad una situazione di grande stress emozionale che (la ██████) aveva subito e che continuava a subire, ovvero un'azione di tipo persecutorio esercitata da un suo ex fidanzato" con "grandi ricadute sul piano delle sue prestazioni sociali e delle sue performance lavorative"; il teste concludeva rimarcando che la paziente era solita colpevolizzarsi per l'accaduto come solitamente fanno tutte le vittime di una tale tipologia di condotte poste in essere dal partner.

L'udienza proseguiva con l'esame del teste ██████ ██████, madre della parte civile, la quale dichiarava che durante la relazione con l'██████ sua figlia era notevolmente cambiata, smettendo di relazionarsi con i genitori e, persino, di contattarli telefonicamente con la usuale frequenza che connotava i loro

rapporti e che, in una circostanza, notava anche una fasciatura alla gamba della ragazza che la insospettiva, ma che la [REDACTED] giustificava con un urto accidentale; la teste evocava, anche, le continue telefonate che la figlia riceveva dopo l'interruzione della relazione sentimentale con l'ex fidanzato (telefonate che la ricevente riferiva essere effettuate da quest'ultimo), nonché "la vita d'inferno" che seguiva alla decisione di [REDACTED], costretta a cambiar casa e a farsi accompagnare ovunque dai genitori, di interrompere ogni tipo di contatto con il compagno. Concludeva, infine, ricordando che in una circostanza, durante il trasloco, veniva raggiunta da sua figlia che, terrorizzata, le riferiva di aver incontrato l'[REDACTED] in strada, sotto la propria abitazione.

Veniva sentita, infine, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], zia della persona offesa, la quale, dopo aver ribadito il profondo legame alla nipote ed evidenziato i profondi cambiamenti subiti da questa in costanza della relazione con l'[REDACTED] (le appariva "spaventata" "sciatta" e "sfuggente"), riferiva di avere aiutato la ragazza a sottrarsi alle prepotenze del compagno, convincendola, alla fine di agosto del 2010, ad inventare una scusa per allontanarsi dalla casa ove conviveva con l'imputato, attendendola all'uscita e "scortandola" a casa sua: qui sentiva che la ragazza, telefonicamente, comunicava all'ex convivente la sua volontà di non rientrare, intimandogli di lasciare libera l'abitazione; da quel giorno la nipote preferiva trasferirsi in altro alloggio e decideva di farsi accompagnare sempre dai propri cari quando usciva, a causa delle continue telefonate e degli "appostamenti" dell'[REDACTED]. Il teste precisava, infine, che quest'ultimo non lasciava immediatamente il suddetto alloggio e che, dopo 24 ore dalla riferita intimazione, accompagnata, con suo marito e suo figlio, la nipote presso la ridetta abitazione, udiva l'imputato,

ancora dentro, proferire, da dietro la porta, le seguenti testuali parole: "Ah sei venuta? Ti sei portata i rinforzi? Ma ti sei portata i rinforzi?".

All'esito il P.M. depositava il c.d. contenente i tabulati menzionati nell'informativa di P.G. 664/0000 del 1° 3.2010 già agli atti.

Dopo due successivi rinvii, il dibattimento proseguiva all'odierna udienza, nel corso della quale l' [redacted] si sottoponeva ad esame e, affermando di non aver mai minacciato, infastidito, pedinato o molestato telefonicamente la persona offesa, né di essersi mai appostato sotto la sua abitazione, precisava, altresì, che:

intratteneva "una relazione" con [redacted] [redacted] tra il gennaio del 2010 e l'agosto dello stesso anno, sebbene nei primi mesi i loro incontri fossero normalmente limitati al fine settimana, in quanto era impegnato per ragioni di studio a Roma;

la persona offesa sembrava molto premurosa nei suoi confronti all'inizio della loro frequentazione, ma ben presto la stessa si rivelava bugiarda, inventando storie legate a "vicende sessuali" che la coinvolgevano, unitamente ad altre persone ad entrambi note, e manifestava persino delle "piccole lacune psicologiche";

soltanto verso la fine di giugno, iniziava una breve convivenza con la ragazza, presso l'abitazione della stessa, nel corso della quale comprendeva che la loro storia non poteva durare, perché la stessa aveva un comportamento inaccettabile, inquietandosi anche per delle "stupidaggini", ad esempio perché l'emicrania che lo affliggeva gli aveva impedito di andare al mare con lei;

decideva, così, di lasciarla, sebbene la scelta di mandarlo via da casa gli veniva repentinamente e inaspettatamente comunicata dalla [redacted];

nonostante ciò, tuttavia, la ex compagna continuava a cercarlo

per intrattenere rapporti sessuali e a frequentarlo episodicamente;

il comportamento della ██████████, che, dopo la fine della loro storia, dapprima lo invitava ad incontrarla e, quindi, si tirava indietro, respingendolo, gli appariva assai strano, corroborando in lui l'impressione che la stessa fosse "matta", essendo peraltro già stata in "psicoterapia", impressione che, peraltro, le comunicava, sia pure "a gesti", in data 06.11.2010, allorché, recatosi su suo invito presso l'abitazione che la stessa occupava, dopo averle citofonato, veniva da questa invitato ad allontanarsi in modo brusco, con la minaccia che, in difetto, lo "avrebbe fatto prelevare, avuantare".

L'imputato non negava di aver reiteratamente contattato (o tentato di contattare), a mezzo mail e telefonicamente, la sua ex compagna, né di averle porto, in tali occasioni, domande afferenti la sua vita privata, ma giustificava tale sua condotta evidenziando, da un lato, che questo suo comportamento era dettato dal perdurante interesse che questa ancora gli manifestava (anche mediante l'invio di "poke" sul profilo facebook) dopo la fine della relazione e, dall'altro, che la reiterazione dei tentativi di chiamarla erano imputabili, in taluni casi, al fatto che la ██████████, dopo aver risposto, riattaccava senza dargli il tempo di interloquire, in altri, al mancato funzionamento del cellulare della predetta. Adduceva, inoltre, che le telefonate nel cuore della notte erano una consuetudine per entrambi già durante la relazione sentimentale.

Richiesto dal giudice, l'█████████ spiegava, infine, che, a suo parere, la persona offesa aveva deciso di denunciarlo in quanto, convinta che la relazione sarebbe stata duratura, la "usava" per affrancarsi dall'opprimente famiglia e dai condizionamenti degli amici; appreso, tuttavia, dallo stesso che la loro storia era

finita "andava di matto" e decideva di sporgere querela sia per vendicarsi, sia per giustificarsi verso amici e parenti, messi da parte sino a quel momento, del trattamento loro serbato.

All'esito la difesa dell'imputato produceva documenti (stampe tratte dal profilo facebook dell'imputato, prive di data certa) e la parte civile produceva memoria difensiva; quindi, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice decideva come da dispositivo.

Motivi della decisione

Da quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, attraverso la prova testimoniale e la documentazione acquisita, deve ritenersi acclarato in punto di fatto che ~~PIRELLA~~ ~~GIULIA~~ è stata legata a ~~USUMI~~ ~~GIORGIO~~ da una relazione sentimentale durata circa nove mesi e terminata nel mese di agosto del 2010, per volontà della persona offesa che mal tollerava il carattere possessivo e, talvolta, irascibile del compagno; l'~~USUMI~~ tuttavia, non si rassegnò alla sua fine, tentando più volte di incontrare la ~~PIRELLA~~ e sollecitando, anche telefonicamente, un ripensamento della donna. Al rifiuto opposto dalla ~~PIRELLA~~ (che nel frattempo, sebbene ancora innamorata, aveva deciso di accogliere il suggerimento dei suoi cari e del suo avvocato a troncare ogni comunicazione, anche telefonica, con il suo ex) e in concomitanza con la ripresa della quotidianità della donna (fatta di incontri con le amiche e di frequentazioni con i familiari) l'~~USUMI~~ iniziò a porre in essere condotte che, sebbene mai sfociate in vere e proprie aggressioni fisiche, manifestavano un ossessivo e perdurante suo interessamento rispetto ai più disparati profili della vita privata della persona offesa (amicizie, frequentazioni, viaggi e spostamenti): appostamenti in prossimità dell'abitazione della ragazza, ossessive e continue richieste di colloqui, pretese impositive di non frequentare altre persone e, in qualche occasione, anche violenze verbali (ingiurie, minacce di farle fare una brutta fine).

Tale stato di cose, protrattosi sino al mese di febbraio 2011, cagionò alla ██████████ un grave stato d'ansia e di paura per la sua incolumità personale (a tal punto che dovette avvalersi del sostegno psicologico di uno psicoterapeuta) e la costrinse a cambiare le sue abitudini di vita (usciva solo accompagnata da genitori o da amici e, infine, traslocava).

Circa la dinamica dei fatti, la versione fornita dalla persona offesa - la cui deposizione, siccome precisa, puntuale, dettagliata, circostanziata e priva di contraddizioni di rilievo, ha superato positivamente il vaglio di attendibilità soggettiva ed oggettiva cui deve necessariamente sottoporsi la testimonianza della persona offesa - ha trovato oggettivo riscontro sia nei tabulati telefonici del cellulare della vittima, in relazione con il numero di telefono cellulare dell'imputato e con l'utenza fissa intestata alla madre dello stesso (che attestano una consistente serie di telefonate ripetute e continue di breve durata o, spesso, di squilli, anche in ore notturne), sia nei messaggi di posta elettronica agli atti, non disconosciuti dall'██████████ (dal cui tenore letterale risulta, in modo altalenante, talvolta il desiderio di avere chiarimenti dalla persona offesa, talaltra un perdurante affetto, non di rado uno spiccato astio verso la ex compagna), sia, infine, nelle deposizioni di tutti i testi escussi (sicuramente attendibili, sebbene legati alla p.o. da rapporti di amicizia, parentela o di natura professionale, stante l'assenza di qualsiasi ragione apparente a riferire fatti non corrispondenti al vero, tanto più in considerazione della estraneità dei ridetti testi alla persona dell'odierno imputato, conosciuto solo occasionalmente in qualità di fidanzato della ██████████) i quali, sebbene con esclusivo riferimento a singoli episodi cui hanno avuto modo di assistere personalmente, hanno confermato la suddetta condotta ossessiva e possessiva serbata dall'██████████ anche dopo la fine della ridetta relazione sentimentale.

In particolare, ██████████ ██████████, padre della persona offesa, confermava che egli, a partire dal mese di settembre 2010 e per circa quattro mesi, attendeva ogni giorno sua figlia, terrorizzata

dalle continue chiamate e dagli appostamenti dell'██████████, "sotto il suo portone" sia al mattino, quando la stessa si recava al lavoro, che la sera, quando faceva rientro a casa; il teste, inoltre, con dichiarazione perfettamente congruente con quella della madre della persona offesa, riferiva che, in data 22 ottobre 2010, mentre lo stesso, in compagnia di sua moglie, era a casa della ██████████, per aiutarla ad effettuare il trasloco, veniva raggiunto da sua figlia che, in lacrime e tremante, diceva di aver incontrato vicino al portone l'ex fidanzato che l'aveva intimorita con "dei gesti". La teste ██████████ ██████████, amica della ██████████, ribadiva di essere "costretta" a far visita alla persona offesa all'insaputa dell'imputato, in quanto questi era una "persona molto gelosa" che non voleva che la sua fidanzata "si vedesse con le amiche"; confermava, infine che terminata la relazione tra i due, "██████████ si faceva trovare spesso sotto casa di ██████████" a tal punto che questa non voleva più dormire sola perché "terrorizzata" e che, in alcune circostanze, assisteva di persona a tali appostamenti, durante i quali l'amica "tremava come una foglia" o, addirittura, si vedeva costretta a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

La ricostruzione prospettata dalla persona offesa trova conforto, inoltre, sia nelle dichiarazioni rese da ██████████ ██████████, collega della ██████████ (la quale, dopo aver precisato che la persona offesa, già in costanza del rapporto con l'██████████, le confidava l'opprimente gelosia del fidanzato, confermava che quest'ultimo continuava a cercare la persona offesa anche dopo la fine della relazione sentimentale), sia in quelle di ██████████ ██████████ ██████████, zia della persona offesa, che riferiva di avere aiutato la ragazza a sottrarsi alle prepotenze del compagno, convincendola, alla fine di agosto del 2010, ad inventare una scusa per allontanarsi dalla casa ove conviveva, attendendola all'uscita per proteggerla e scortandola a casa sua ove la stessa comunicava telefonicamente all'imputato la sua volontà di non rientrare, intimandogli anzi di lasciare libera l'abitazione. Il teste confermava che da quel giorno la nipote preferiva trasferirsi altrove e chiedeva di

essere accompagnata dai propri cari quando usciva, a causa delle continue telefonate che l'ex fidanzato le faceva e degli appostamenti sotto casa. Il teste [REDACTED], psichiatra-psicoterapeuta, riferiva, inoltre, che la persona offesa era sua paziente sin dal mese di gennaio 2011 in quanto presentava delle "situazioni psicopatologiche", quali "continuo stato d'ansia e di allerta, l'idea, spesso non fondata, che potesse accadere qualcosa di molto negativo, insonnia, inappetenza, irrequietezza e soprattutto la coazione del pensiero che non riusciva a staccarsi dalla relazione persecutoria che si era instaurata", precisando che tale stato di cose era strettamente connesso "ad una situazione di grande stress emozionale che (la [REDACTED]) aveva subito e che continuava a subire, ovvero un'azione di tipo persecutorio esercitata da un suo ex fidanzato" con "grandi ricadute sul piano delle sue prestazioni sociali e delle sue performance lavorative". Un preciso riscontro alle prospettazioni della [REDACTED] emerge, infine dalle dichiarazioni rese da [REDACTED] Annamaria, Commissario P.S., in servizio presso la Sezione di P.G. in sede, la quale, nel riferire sull'attività di indagine espletata in relazione al procedimento in oggetto, rimarcava che, dall'esame del traffico telefonico relativo all'utenza cellulare in uso alla persona offesa, emergeva che nel periodo preso in considerazione (ricompreso tra il 20 settembre 2010 e il 10 febbraio 2011) "non c'era nessuna chiamata effettuata dalla denunciante verso l'[REDACTED], mentre c'erano numerosissime chiamate e sms provenienti dall'utenza sia cellulare dell'[REDACTED] che l'utenza fissa relativa alla sua abitazione che erano invece dirette all'utenza cellulare della signora [REDACTED]".

Ed in effetti, dai tabulati agli atti, risulta che, nel ridetto periodo, il cellulare della persona offesa è stato contattato per 95 volte dal numero di telefonia mobile intestato all'imputato e per 42 volte dal numero di utenza fissa intestato alla madre dell'[REDACTED], presso la cui abitazione egli aveva domicilio.

A fronte di tali risultanze nessun rilievo decisivo in senso opposto può in concreto attribuirsi alle dichiarazioni rese

dall'imputato, che si è limitato a contestare la ricostruzione dei fatti prospettata dalla vittima esclusivamente sulla base di alcune manifestazioni di perdurante affetto da questa serbate dopo la fine della relazione (delle quali, peraltro, la p.o. fornisce adeguata spiegazione, ribadendo che giammai smise di amare l'imputato, ma che le condotte dello stesso, nei momenti in cui perdeva il controllo, non consentivano il prosieguo della relazione sentimentale), senza smentire di aver reiteratamente contattato (o tentato di contattare), a mezzo mail e telefonicamente, la sua ex compagna (ma tentando di giustificare i dati relativi al traffico telefonico verso il cellulare della vittima adducendo un indimostrato mancato funzionamento del cellulare della stessa) e imputando a sé la scelta di troncare la relazione (perché, a suo dire, la persona offesa era "matta"), senza giustificare la ragione per la quale, dal mese di giugno sino alla fine di agosto del 2010, aveva proseguito la convivenza nella casa della ~~PIRELLA~~, che, stando invece alle risultanze istruttorie, prendeva l'iniziativa di lasciare il proprio alloggio accampano un pretesto.

Ciò premesso in merito alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, non v'è dubbio che le descritte condotte dell'odierno imputato, consistite, tra l'altro, in appostamenti nei pressi della abitazione della ~~PIRELLA~~, in telefonate e squilli sull'utenza cellulare alla stessa intestata, in più o meno larvati avvertimenti o, peggio ancora, in esplicite minacce, nell'invio di messaggi di posta elettronica o face book, siano state la causa di un perdurante e grave stato di ansia e di paura in cui è sprofondata la persona offesa, la quale ha temuto per la propria incolumità tanto da sentirsi costretta a mutare le proprie abitudini di vita, chiedendo a suo padre di farle compagnia ogniqualvolta lasciava la sua abitazione o vi faceva rientro e agli amici di non lasciarla sola, trasferendo altrove la propria residenza e richiedendo l'ausilio di una psichiatra affinché l'aiutasse a smaltire le ansie che questa vicenda le aveva

cagionato, integrando, in tal modo, gli estremi del reato di cui all'art. 612 bis c.p..

A tal riguardo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che "integrano il reato di stalking le condotte poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa con caratteristiche di assillante insistenza ed ossessiva ripetitività, quali frequentissime telefonate, massiccio invio di sms, appostamenti e pedinamenti, scenate di gelosia, che costringono la vittima a modificare le sue abitudini di vita quotidiana, come la diminuzione delle uscite da casa e delle frequentazioni sociali, la messa in atto di manovre diversive e la diversa gestione dei rapporti con i familiari" (Cass., sez. V, 27/11/2012 n. 20993), ribadendo, altresì, che condotte di tal guisa non appaiono giustificabili neanche in presenza di una relazione burrascosa o caratterizzata dall'indecisione e dall'ambiguità di comportamenti della persona offesa, inizialmente interessata al mantenimento di un rapporto sentimentale col suo persecutore, ma poi, avvedutasi del vicolo stretto in cui si era cacciata, risolta nell'intento di interrompere la relazione (Cass., sez. V, 25/10/2013 n.46446).

La Cassazione ha, inoltre, ritenuto che il delitto di *stalking* sia un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idoneo ad integrarlo (Cass., sez. V, 27/11/2012 n. 20993).

Ebbene, nella fattispecie portata alla cognizione di questo Giudice, è emerso sia il drastico mutamento delle abitudini di vita della ~~██████████~~, sia un grave e perdurante stato di turbamento emotivo della stessa idoneo, per giurisprudenza pacifica, ad integrare uno degli eventi contemplati dal ridetto art. 612 bis (ai fini di cui alla cennata disposizione, infatti, è sufficiente che gli atti posti in essere dall'autore del reato "abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non essendo richiesto l'accertamento di uno stato patologico, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una

duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica": in tal senso, Cass., sez. V, 14/11/2012 n. 18819).

Dal punto di vista psicologico, infine, l'elemento soggettivo generico del reato ascritto all'imputato è perfetto, sia sub specie dell'elemento previsionale che di quello volitivo.

La Suprema corte, infatti, ha rimarcato che il delitto in questione è caratterizzato dal semplice dolo generico, costituito dalla volontà di porre in essere taluna delle condotte minacciose o moleste descritte nella norma con la consapevolezza della sua idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa norma, senza che ciò comporti, peraltro, la necessità di una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell'interesse protetto (Cass., sez. V, 27/11/2012 n. 20993).

A tal riguardo, non è da revocarsi in dubbio che allorché l'██████ - dopo la fine della relazione sentimentale - inviò reiteratamente messaggi di posta elettronica (o facebook) alla persona offesa, le telefonò innumerevoli volte sul cellulare, la aspettò e la cercò più volte sotto casa, talvolta ingiuriandola e, in qualche occasione, persino minacciandola, previde e volle tali sue condotte e fu consapevole della loro idoneità a recare considerevole nocimento alla persona offesa, avendo contezza della fragilità di questa (egli ammette di essere a conoscenza del fatto che la ██████ già in passato e per fatti che neanche la riguardavano direttamente aveva dovuto far ricorso al sostegno di uno psicologo) e dello stato di paura che la induceva a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine in occasione degli appostamenti sotto casa.

In conclusione, deve essere senz'altro affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto e deve senz'altro essere riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612 bis, 2° comma,

c.p. essendo stato l'imputato legato da precedente "relazione affettiva" con la parte civile, nella cui nozione va ricompreso il più ristretto concetto di relazione sentimentale, intrapresa dall'██████████ con la ██████████ per alcuni mesi e terminata nell'agosto del 2010 per volontà di quest'ultima.

All'imputato possono concedersi le attenuanti generiche, in considerazione sia dell'assenza di precedenti penali sia delle verosimili condizioni di sofferenza in cui le condotte criminose si sono sviluppate, derivanti dalla incapacità di accettarne la fine della relazione affettiva da parte dell'██████████, in un momento delicato della propria vita a cagione di gravi problemi di salute. Siffatte generiche, tuttavia, debbono ritenersi solo equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 bis.

Pertanto, tenuto conto dei motivi a delinquere e degli altri criteri indicati nell'art. 133 c.p., la giusta pena da infliggere si determina nella misura di anni uno di reclusione.

Sul prevenuto graveranno, come per legge, le spese processuali.

Ricorrendo i presupposti di legge e nella ragionevole presunzione, desumibile dall'età dell'imputato, dal suo stato di incensuratezza, dal lasso di tempo oramai trascorso dall'epoca dei fatti, dalla condotta serbata dopo aver avuto notizia della denuncia sporta nei suoi confronti, può disporsi la sospensione condizionale della pena inflitta.

Il prevenuto va, inoltre, condannato al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla parte civile costituita, che andranno liquidati nella competente sede civile, non essendo gli stessi di facile ed immediata quantificazione, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ridetta parte privata nel presente processo, che si liquidano come da dispositivo.

Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria a cagione della cennata difficoltà di quantificazione, anche parziale, del pregiudizio sofferto dalla costituita parte civile.

Il notevole concomitante carico giudiziario e la complessità della vicenda processuale, impongono l'indicazione di un termine superiore per il deposito della motivazione che si determina in giorni novanta.

P. Q. M.

Il Tribunale, visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara [redacted] responsabile del reato a lui ascritto e, previa concessione delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordina che la pena inflitta sia condizionalmente sospesa nei termini e alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 538 e ss c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni sofferti dalla costituita parte civile, [redacted], da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione, in favore della medesima, delle spese processuali, che liquida in E. 1.800,00, a titolo di onorario, oltre accessori come per legge.

Rigetta la richiesta di provvisionale.

Giorni novanta per la motivazione.

Bari, [redacted]

Il Giudice

Dott.ssa [redacted]

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T., dott.

[redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, il [redacted]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[redacted]